



## GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 06/07/2012

=====

ADDI' 06/07/2012 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	FORTE	Aldo	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	LOLLOBRIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BIRINDELLI	Angela	"	MATTEI	Marco	"
BUONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	SENTINELLI	Gabriella	"
CETICA	Stefano	"	ZAPPALA'	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"	ZEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

\*\*\*\*\* OMISSIS

ASSENTI: TUTTI PRESENTI

DELIBERAZIONE N. 321

Oggetto:

Pubblicità Sanitaria. Determinazioni in merito al D.L. 223/2006, convertito con modificazioni in legge n.248/2006.



321 - 6 LUG. 2012 R

**OGGETTO:** Pubblicità Sanitaria. Determinazioni in merito al D.L. 223/2006, convertito con modificazioni in legge n. 248/2006.

## LA GIUNTA REGIONALE

**SU PROPOSTA** della Presidente della Regione Lazio;

**VISTA** la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante: "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modificazioni;

**VISTO** il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il Decreto della Presidente n. T0229 del 25.04.2010 che riserva al Presidente della Regione Lazio le competenze inerenti al settore organico di materie relative alla salute;

**VISTO** il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, recante norme sul "Riordino della disciplina sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";

**VISTA** la legge 175 del 5 febbraio 1992 "Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie" che, all'art. 5, prevedeva che la pubblicità di cui all'art. 4 della medesima legge, fosse autorizzata dalla Regione, sentite le federazioni regionali degli ordini o dei collegi professionali, ove costituiti, che dovevano garantire il possesso e la validità dei titoli accademici e scientifici nonché la rispondenza alle caratteristiche estetiche della targa, dell'insegna o dell'inserzione;

**VISTO** il D.L. 4 luglio 2006, n. 233 (decreto Bersani) "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa



321 - 6 LUG. 2012 R

pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale" convertito con modificazioni in legge n. 248 del 4 agosto 2006 che all'art. 2 stabilisce che "in conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di prestazione offerta sul mercato, come sancito dall'articolo 1 del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuale [...] il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall'ordine";

**RITENUTO**

pertanto, che la sopra detta disposizione ha di per sé operato un'abrogazione implicita della Legge n. 175/1992 lasciando a carico degli Ordini la vigilanza sul rispetto della correttezza professionale e sui criteri di trasparenza e veridicità delle qualifiche professionali;

**CONSIDERATO**

che, a tale proposito, si è pronunciata anche la Corte di Cassazione civile, Sezione III, con sentenza n. 652 del 15 gennaio 2007 stabilendo che "il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, [...] ha abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali, tra l'altro, il divieto di svolgere pubblicità informativa e, di conseguenza, anche le norme che limitano il diritto di apporre targhe aventi, appunto, scopo pubblicitario [...];

**CONSIDERATO**

tra l'altro che, in tal senso si è anche espresso, con nota prot. 0037871 - P- del 17 dicembre 2007 DGRUPS I.5.h.a.2 il Ministero della Salute;

**CONSIDERATO**

che per quanto riguarda la specifica materia, così come precisato dal TAR Emilia Romagna con sentenza n. 16/2010 "non è condivisibile l'interpretazione della difesa dell'ordine professionale che intende differenziare, sotto il profilo della pubblicità, l'attività dei singoli professionisti ai quali sarebbe consentita la pubblicità e quella delle attività professionali svolte in forma societaria, oggi consentita, per le quali rimarrebbe il divieto di pubblicità ed il potere inibitorio dell'ordine dei medici. Tale differenziazione non sussiste nel quadro normativo vigente e non è prevista dal D.L. 223/2006, convertito in legge 248/2006, e sarebbe in contrasto proprio con il principio comunitario di libera



321 - 6 LUG. 2012 *62*

*concorrenza al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato che costituiscono le finalità della recente normativa sopra indicate".*

**RITENUTO**

pertanto, di doversi uniformare al suddetto orientamento interpretativo del D.L. 223/2006, convertito in legge 248/2006;

**DELIBERA**

per le motivazioni espresse nelle premesse che si intendono interamente richiamate:

- di prendere atto che il D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 ha abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono il divieto di svolgere pubblicità informativa e che tale abrogazione si applica in materia di attività sanitaria esercitata sia individualmente che in forma societaria;
- di prendere atto che viene demandata agli Ordini Professionali la vigilanza sul rispetto delle regole di correttezza professionale, affinché la pubblicità avvenga secondo criteri di trasparenza e veridicità, fatta salva comunque la competenza delle AA.SS.LL., da un punto di vista generale, a salvaguardia del cittadino utente;

Il presente atto sarà notificato agli Ordini Professionali ed alle AA.SS.LL.

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione nonché sul sito istituzionale regionale.

LA PRESIDENTE : F.to Renata POLVERINI  
IL SEGRETARIO : F.to Paolo IACONIS

ROMA 9 LUG. 2012

